



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma — 13 e 14 aprile 2023

Costantino Pugliese — Regione Basilicata

Parità di genere nel diritto elettorale e Obiettivo 5.5
dell'Agenda ONU 2030

**PARITÀ DI GENERE NEL DIRITTO ELETTORALE
E OBIETTIVO 5.5 DELL'AGENDA ONU 2030**



Sommario:

1. Parità di genere- principio fondamentale con simmetria bifasica
2. Doppia preferenza di genere per la responsabilizzazione biunivoca
3. Preferenza quale mezzo per il fine della democrazia paritaria
4. Efficacia dell'Obiettivo 5.5 dell'Agenda ONU 2030
5. Urgenza della riforma per analisi controfattuale

1. PARITÀ DI GENERE – PRINCIPIO FONDAMENTALE CON SIMMETRIA BIFASICA

La parità di genere nel diritto elettorale, costituendo una modalità di attuazione del principio fondamentale di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, della Costituzione, soltanto negli ultimi venti anni ha ottenuto, non senza concrete difficoltà, un pieno riconoscimento anche dalla giurisprudenza costituzionale.


Già con le Leggi costituzionali n. 2/2001 e n. 3/2001 è stato inserito il comma 7 all'art. 117 della Costituzione, disponendo che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Il carattere di precettività, e non meramente programmatico, di tale principio di parità di genere nell'accesso alle cariche elettive è stato sancito dalla Legge costituzionale n. 1 del 30.5.2003 disponendo l'aggiunta di un periodo finale al comma 1 dell'art. 51 della Costituzione per cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso alle cariche elettive.

Tale principio della parità di genere nel diritto elettorale esige una simmetria bifasica, intendendo che tale principio di pari opportunità al 50% tra donne e uomini richiede che sia nella composizione delle liste elettorali (prima fase=diritto di elettorato passivo) e sia nell'esercizio del diritto di voto (seconda fase=diritto di elettorato attivo) con facoltativa esprimibilità della doppia preferenza di genere, a pena di annullamento della seconda preferenza se dello stesso genere donna-donna o uomo-uomo nell'ambito della stessa lista elettorale.

In particolare, negli ambiti elettivi più estesi quali quello nazionale, sia per la Camera che per il Senato, con la compresenza sia di collegi uninominali che plurinominali i candidati fruiscono, giocoforza, della rendita di posizione non potendo, in assenza di preferenze, essere scelti dall'elettorato.

Soltanto dopo un decennio dalla fondamentale legge costituzionale n. 1/2003 sono state approvate leggi dirette a promuovere l'equilibrio di genere nei livelli elettivi europeo (L. n. 65/2014), nazionale (L. n. 165/2017), regionale (L. n. 20/2016) e comunale (L. n. 215/2012). In particolare, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non è prevista per le liste elettorali né la quota di genere di lista né la doppia preferenza di genere, ma la semplice rappresentanza di entrambe i sessi, pertanto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 62 del 10 marzo 2022 ha dichiarato incostituzionale l'art. 71, comma 3-bis, primo periodo, TUEL nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste elettorali che non assicurino la presenza di candidati di entrambi i sessi, confermando la propria giurisprudenza favorevole alle parità di genere.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma — 13 e 14 aprile 2023 Costantino Pugliese — Regione Basilicata Parità di genere nel diritto elettorale e Obiettivo 5.5 dell'Agenda ONU 2030</p>
---	--	---

2. DOPPIA PREFERENZA DI GENERE PER LA RESPONSABILIZZAZIONE BIUNIVOCA

E' evidente, ormai da anni, che il livello di partecipazione al voto va via via riducendosi, in quanto da un lato la selezione delle candidature né è stata normata né si è autoregolamentata (le primarie non vengono svolte da tutti i partiti e comunque presentano criticità) e dall'altro lato, nella concretezza, occorre aumentare la platea degli elettori, come di recente è stato già compiuto abbassando il limite di età per votare al Senato dai 25 ai 18 anni, fermo restando che in sede di emendamento a tale legge costituzionale n. 1/2021 si proponeva, altresì, anche l'abbassamento dell'età per candidarsi al Senato da 40 a 25 anni similmente alla Camera, rendendo così possibile l'ingresso nel Senato della generazione di 20/30enni, ora assente, a maggior ragione che entrambe le Camere svolgono le stesse identiche funzioni.

Tale aumento della platea dell'elettorato per l'elezione del Senato evita che possano costituirsi due diverse maggioranze politiche, una alla Camera ed un'altra al Senato (asimmetria delle maggioranze politiche).

Il tiraggio elettorale, inteso quale capacità di attrazione sia delle liste elettorali che degli stessi candidati, a maggior ragione con l'esprimibilità della doppia preferenza di genere comporta una sana competizione tra partiti e tra i rispettivi candidati, anche nell'ambito della stessa lista di partito, assicurando la maggiore rappresentatività degli eletti ed anche il potere determinante dell'elettore nell'esercizio del voto con l'espressione della preferenza.

La soluzione ottimale è data dalla combinazione innovativa e contestuale tra:


- 1) la parità di genere nelle candidature per la Camera ed il Senato con il 50% di donne ed il 50% di uomini;
- 2) la doppia preferenza di genere, nell'ambito della stessa lista, è esercitabile facoltativamente ed esprimibile nel senso che la seconda preferenza espressa deve essere di genere diverso donna o uomo della prima preferenza espressa, a pena di annullamento di tale seconda preferenza.

Tali due innovazioni hanno un forte valore di incentivazione per la complessiva partecipazione politica determinando la "responsabilizzazione biunivoca", nel responsabilizzare sia gli elettori che con due preferenze scelgono i candidati quali "i più rappresentativi" e sia gli eletti che sono legittimati (e non nominati) con la rappresentatività promanante dalle rispettive preferenze ottenute e, conseguentemente con la responsabilizzazione propria degli eletti, i quali, per ciò stesso percepiscono l'obbligo istituzionale di dover dar conto delle loro attività (accountability) al proprio elettorato.

3. PREFERENZA QUALE MEZZO PER IL FINE DELLA DEMOCRAZIA PARITARIA

La doppia preferenza di genere è stata acquisita dalla dottrina, in particolare dalla docente di diritto costituzionale Prof.ssa Lara Trucco, quale strumento efficace nel perseguimento dell'obiettivo della rappresentanza di genere e della promozione dei diritti fondamentali di natura politica.

A tal proposito, è risultato rilevante e di buona efficacia l'intervento sostitutivo del Governo, in base all'art.120, comma 2 della Costituzione nei confronti della Regione Puglia a causa del mancato recepimento da parte della stessa Regione dei principi fondamentali nella

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma — 13 e 14 aprile 2023 Costantino Pugliese — Regione Basilicata Parità di genere nel diritto elettorale e Obiettivo 5.5 dell'Agenda ONU 2030</p>
---	--	--

materia delle elezioni regionali, disposti dallo Stato con legge n.20 del 15 febbraio 2016 di modifica dell'art.4 della legge 2 luglio 2004 n. 165.

In particolare, con il Decreto legge n. 86 del 31 luglio 2020 “Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario” il Governo ha nominato il Prefetto di Bari, quale Commissario straordinario, con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti all'introduzione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale della Regione Puglia n.2 del 2005, modificando così con provvedimento amministrativo tale legge regionale in forza dell'intervento sostitutivo disposto con tale Decreto legge.

L'efficacia di tale intervento legislativo ha, comunque, consentito di raggiungere un primo importante risultato consentendo un incremento del numero di consigliere regionali elette da 5 della precedente legislatura ad 8 della legislatura in corso.

4. EFFICACIA DELL'OBBIETTIVO 5.5 DELL'AGENDA ONU 2030

La Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite In data 25 settembre 2015 (A/RES/70/1) intitolata “Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” si sostanzia in un programma di azione complessivo per le persone , il pianeta e la prosperità con l'indicazione di 17 Obiettivi di sviluppo indivisibili tra loro al fine di armonizzare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile quali :a) crescita economica; b) inclusione sociale e c) salvaguardia dell'ambiente.

In particolare, l'Obiettivo 5, qualificato come obiettivo per la Parità di genere in generale, allo specifico punto 5.5 dispone: “Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica”.

La Risoluzione in questione pur avendo la natura giuridica di raccomandazione, e quindi rientrando nella categoria del soft law, in ogni caso anche per l'Obiettivo 5.5 caratterizzantesi quale obiettivo per la parità di genere anche per l'accesso alle cariche elettive, impegna gli Stati firmatari ad attuare politiche ed interventi anche legislativi finalizzati al raggiungimento entro il 2030 dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, anche adottando azioni positive elettorali in favore del genere femminile, che ben sono raggiungibili con le liste elettorali paritarie congiuntamente alla doppia preferenza di genere.

5. URGENZA DELLA RIFORMA PER ANALISI CONTROFATTUALE

A fronte del crescente astensionismo dalla partecipazione al voto, congiuntamente al venir meno della fiducia dell'elettorato sulla possibilità di incidere concretamente nella determinazione della volontà delle istituzioni politico-elettive e delle conseguenti politiche pubbliche, restano fermi due assiomi.

Il primo assioma è che in Italia la popolazione è costituita dal 51,3% di donne e dal 48,7% di uomini, così come analogamente per la popolazione globale.

Il secondo assioma è che la politica è talmente rilevante nella determinazione dei fini e dei mezzi complessivi per il benessere e per il futuro della società per cui è bene che il popolo (l'elettorato) non se ne disinteressi, “consegnandola del tutto agli altri”.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma — 13 e 14 aprile 2023

Costantino Pugliese — Regione Basilicata

Parità di genere nel diritto elettorale e Obiettivo 5.5
dell'Agenda ONU 2030

In forza del combinato disposto di tali due assiomi, a maggior ragione occorre che le quote di genere nelle liste elettorali debbano essere paritarie, candidando nella stessa lista il 50% di donne e il 50% di uomini, anche se a tutt'oggi le liste elettorali paritarie sono presentate soltanto per le elezioni europee, nonché per le liste presentate per le elezioni regionali limitatamente a cinque Regioni italiane, risulta evidente per giurisprudenza costituzionale ormai costante che soltanto con liste di candidati paritarie in tutti i livelli politico-elettivi in combinazione con la doppia preferenza di genere si può realizzare la democrazia paritaria quale urgente riforma dettata dalla analisi controfattuale.

Infatti, le concrete resistenze nella formazione delle liste elettorali, con un numero paritario di candidati tra donne e uomini, sono fondate su due luoghi comuni ormai superati, e comunque da superare, sostenendosi che le donne non votano le donne e che la politica è troppo greve per il genere femminile.

Pertanto, anche tenendo conto di un'analisi SWAT, le liste elettorali paritarie, che ad una prima acritica valutazione potrebbero apparire quale depotenziamento del tiraggio elettorale della lista in questione, diventando invece un obbligo di legge elettorale, a pena di esclusione della lista dalla competizione elettorale, per cui tutte le liste partecipi della competizione elettorale, sono così poste nelle stesse condizioni ed opportunità di partenza valide per tutti.

In conclusione, l'obbligo di legge che imporrebbe le quote paritarie nelle liste elettorali solleciterebbe anche i partiti e le associazioni politiche ad invitare donne e uomini a partecipare alla vita di partito (partito, che attualmente dispone di una "porta socchiusa" diventando così una "porta aperta") e, così consentendone una selezione adeguata per essere candidati nelle rispettive liste elettorali.

In tal modo, la rappresentanza politica degli eletti nei rispettivi ambiti elettivi, pienamente legittimati dall'esercizio del diritto di voto con la doppia preferenza di genere, e così dotati di rappresentatività per le preferenze ottenute, e "non nominati" sono così donne e uomini eletti per effetto della sovranità popolare, che comporta il diritto pieno di scelta del candidato più rappresentativo e meritevole, che ben possa esercitare il mandato elettivo con disciplina ed onore, come dispone l'art. 54, comma 2, della Costituzione.